

PREANNUNCIO DI RICORSO

(a mezzo di posta elettronica)

Il.mo Sig. Giudice Sportivo Territoriale
presso ASC Calcio Calabria
email: giustiziasportiva@ascsportcalabria.it

e p.c. Spett.le Società

(controparte)

email: _____

La Società _____ con sede a _____
prov. __ in Via _____ n. __ email _____
tel. _____, in persona del Presidente-pro tempore Sig. _____,
partecipante al campionato _____, preannuncia ricorso per la gara
_____ vs _____ disputata il __ / __ / _____.

Luogo e data

Il Presidente

CAPO IV - Codice di Giustizia Sportiva - Norme Generali sul procedimento -

Art. 49 - Ricorsi e reclami.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli Organi di giustizia di primo grado, le Società ed i soggetti che abbiano interesse al ricorso. Per i ricorsi in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. I ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli Organi competenti con le modalità di cui all'art.53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso e copia del ricorso stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli Organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente con le modalità di cui all'art.53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo e per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi, nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti.

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stata stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: giustiziasportiva@ascsportcalabria.it.

Art. 67 – Procedimento relativo al ricorso degli interessati.

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica, giustiziasportiva@ascsportcalabria.it, al Giudice Sportivo Territoriale e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, giustiziasportiva@ascsportcalabria.it, al Giudice Sportivo Territoriale e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo Territoriale non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova nonché la ricevuta del versamento sull'IBAN IT21D03032163000120001037936 BIC/SWIFT: BACRIT21504, della quota per il contributo alle spese di giustizia di euro 120,00, intestato ad A.S.C. Comitato Regionale Calabria Giustizia Sportiva
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Il Giudice Sportivo Territoriale, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso.
7. Per tutti i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Territoriale instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: giustiziasportiva@ascsportcalabria.it.

IN CASO DI TOTALE O PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO LA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA SARA' INTERAMENTE RESTITUITA.